



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali Europei



II CIRCOLO DIDATTICO "PROF. V. CAPUTI"
Via XXV Aprile, n. 4 -76011 Bisceglie (BT)
tel. 080/3955056 – Cod. Scuola BAEE06900X –
Uff. serv. 654 –C.F. 83004410722
e-mail istituzionale: baee06900x@istruzione.it;
P.E.C.: BAEE06900X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito della Scuola: <http://www.secondocircolobisceglie.gov.it/>



**IL CIRCOLO TRA CONTINUITA'
E INNOVAZIONE**

Delibera n.85 del C.C. del 14/03/2019

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
di importo inferiore alle soglie comunitarie redatto ai sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e dell'art. 45 Comma 2 Lett. A) del Decreto Interministeriale 28
agosto 2018 n. 129

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii "Codice degli appalti";
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO, in particolare, l'art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio d'istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Gli importi di cui al presente regolamento devono intendersi al netto d'IVA.

2. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000, 00 euro, si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, anche previa trattativa con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. a) del D.Lgs 50/ 2016 per le spese di modico valore entro i 1.000,00 e ricorrendo per le spese maggiori alla comparazione dei listini o cataloghi di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, ovvero all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, o se ritenuto opportuno, al confronto dei preventivi di spesa "aperti" forniti in modo semplificato da due o più operatori economici. Le possibili consultazioni di uno o più operatori terranno conto dell'aspettativa, desunta da eventuali precedenti rapporti contrattuali circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso ovvero di altre ragionevoli circostanze.

Art. 2 (Procedure di affidamento per importi superiori a 10.000 euro)

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a €10.000,00, si applica la procedura negoziata con la consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato mediante avviso pubblicato per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per ragioni di urgenza a

non meno di cinque giorni, o tramite elenchi di operatori economici "aperti" predisposti dalla stazione appaltante per ciascun anno scolastico ed aggiornati costantemente sulla base delle manifestazioni di interesse man mano pervenute all'istituzione ovvero presenti sul MEPA. L'osservanza di tale obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.

Nella consultazione degli elenchi di operatori, l'avvicendamento dei candidati alle procedure selettive avverrà secondo una rotazione delle candidature pervenute ovvero presenti sul MEPA secondo lo scorrimento delle stesse nell'ordine di viciniorità all'istituzione scolastica delle sedi legali degli operatori, ed a condizione che tra l'Amministrazione e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

E' possibile comunque, invitare nuovamente ad ogni procedura selettiva anche l'eventuale operatore uscente in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative o del grado di soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale e in ragione della competitività del prezzo offerto ed è fatta salva inoltre la facoltà da parte dell'Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il dirigente è sempre autorizzato all'espletamento di procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, per ridurre la spesa in ragione delle economie di scala e perseguire una maggiore efficienza.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1°, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ove non sia possibile svolgere procedure mediante piattaforme elettroniche di negoziazione ovvero nel caso in cui l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richieda attrezzature specializzate per l'ufficio non disponibili, si possono utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici.

2. Per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 144.000 euro ovvero alla soglia di rilevanza comunitaria aggiornata dal MIUR, si procede mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi dell'art. 30 c. 1D.Lgs 50/ 2016.

3. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro ovvero alla soglia di rilevanza comunitaria aggiornata dal MIUR, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

Art. 3 (Affidamenti al di fuori del campo CONSIP)

L'acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle convenzioni CONSIP. Si può procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare ovvero di indisponibilità dei quantitativi minimi o della sede di fornitura/consegna richiesta dalla scuola;

2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;

3. qualora l'importo del contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri prezzo/qualità stabilito dalle convenzioni Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1,

co.1, ultimo periodo, del DL. 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 228 del 2012).

4) nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Il ricorso all'acquisizione al di fuori delle convenzioni Consip è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

e) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 4 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

Bisceglie, 14/03/2019